

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PER I SERVIZI DI SUPPORTO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER PERSONE CON DISTURBO DA USO DI SOSTANZE (DUS), DISTURBO DA USO DI ALCOL (DUA) E ALTRE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI – Progettualità 2.**

**TRA**

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29.05.2024

**E IL SOGGETTO PARTNER DEL TERZO SETTORE:**

AZALEA Cooperativa Sociale A.R.L con sede a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) in via Campostrini n 60, Codice Fiscale 0211018023 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Linda Croce il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede:
  - all'art. 1, comma 1: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione”*
  - all'art. 1, comma 5: *“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;*
  - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano

ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:
  - in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., l'art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328)
  - l'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;
  - gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto

disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale;

- gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato che il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;
- con deliberazione n. 421 del 22/04/2024 si è disposto di avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo Settore finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione per la realizzazione del servizio di supporto educativo e riabilitativo per persone con disturbo da uso di sostanze (DUS), disturbo da uso di alcol (DUA) e altre dipendenze comportamentali
- il soggetto sopracitato (Partner) ha correttamente presentato, nei termini previsti dal bando, manifestazione d'interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione per la realizzazione del citato servizio;

- con deliberazione n. 580 del 07/06/2024 è stata nominata la Commissione che ha selezionato la proposta presentata dal Partner relativa alla Progettualità 2 e, in seguito si è costituito il tavolo di lavoro per la definizione dettagliata di obiettivi e attività per la realizzazione del servizio;
- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati, in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.n.106/2016".

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'ULSS;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto ed obiettivi dell'accordo**

Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

Oggetto della co-progettazione è favorire il reinserimento e l'integrazione sociale di persone in carico all'UOC Dipendenze Verona, anche in situazione di co-morbilità psichiatrica, con offerta di indirizzo e sostegno per attività di reinserimento, con percorsi di inclusione sociale e occupazionale, di accompagnamento ai servizi socio-sanitari nella gestione di necessità primarie relative alla salute e alla vita di relazione, di facilitazione dell'accesso alle cure e all'aderenza ai programmi terapeutici, anche farmacologici.

Tali servizi svolgono un'importante funzione di sostegno e supporto, in affiancamento ai servizi sociali e sociosanitari del territorio, a persone a rischio di isolamento e di marginalità psicosociale. Tali persone necessitano di accompagnamenti socio-educativi, di luoghi sicuri, di protezione, di supporti occupazionali e lavorativi ma anche di aumentare le opportunità di vivere esperienze positive e situazioni di benessere.

In particolare è necessario sviluppare interventi personalizzati di accompagnamento socio-educativo, interventi di prossimità con attività motivazionale, di counseling e di orientamento, in un'ottica di circolarità tra le azioni dei diversi Enti pubblici e del privato sociale, per promuovere legami territoriali e attivare risorse.

## PROGETTUALITA' 2

- a) Accompagnare le persone nella gestione delle necessità primarie relative alla salute e alla vita di relazione, anche attraverso il collegamento con le strutture di diagnosi e cura.
- b) Fornire interventi specifici mirati al contrasto dell'isolamento sociale attraverso attività laboratoriali e percorsi pre-lavorativi, anche come sperimentazione di in un contesto normato da tempi e modalità di esecuzione di un compito.
- c) Svolgere attività di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi.

### **Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione**

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico-privato sociale e in logica di sussidiarietà.

In particolare, **il Partner si impegna**, in conformità al progetto definitivo e al piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutori privilegiati in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS.

**I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS e/o loro delegati si impegnano**, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi ad opera dei soggetti Capofila e delle attività in ottica collaborativa;
- monitorare congiuntamente ai soggetti Capofila lo stato e i tempi di realizzazione dei progetti;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo ai soggetti Capofila, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal progetto definitivo, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

### **Articolo 3 - Obblighi dei Soggetti Partner del terzo settore**

Il Partner realizzerà il progetto e provvederà ad eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a sopravvenute esigenze o opportunità di miglioramento, come definite dal gruppo di lavoro in occasione del tavolo di co-progettazione.

Inoltre, nella realizzazione delle attività progettuali, il Partner dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessario, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;
- all'avvio del progetto il Partner dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;
- il Partner e, per loro tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, il Partner si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS9 il link ove dette informazioni sono pubblicate;

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e devono procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile.

In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al Partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata al Partner stesso, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda Ulss 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

#### **Articolo 4 – Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese**

Il finanziamento del progetto è ripartito secondo il seguente schema:

La liquidazione delle competenze avverrà su base semestrale, dopo l'invio delle pezze giustificative e all'approvazione di quest'ultime.

<b>NOME DEL PROGETTO</b>	<b>PERIODO DI REALIZZAZIONE</b>	<b>BUDGET</b>
<b>PROGETTUALITA' 2</b>	2024 - 2026	€ 50.000,00

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto rendicontato.

Si precisa, altresì, che le spese che l'ente attuatore sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda Ulss9 si impegna a liquidare le spese rendicontate entro 60 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere da parte dei Responsabili dei Progetti, identificati nel Direttore UOC Dipendenze o loro delegati, previa verifica tecnica da parte dei singoli referenti dei progetti.

#### **Articolo 4.1 – Quota di Compartecipazione**

Il Partner contribuirà alla realizzazione del sopracitato Progetto 2 con la quota di compartecipazione messa in evidenza nella Proposta Progettuale, presentata con prot. 0086535/2024 e approvata dalla Commissione.

## **Articolo 5 – il sistema di monitoraggio**

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto dal rappresentante del Partner, dal Direttore della U.O.C. Dipendenze o suo delegato.

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del progetto riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni dei diversi Programmi di co-progettazione.

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- **sistema di reportistica (reporting)**: si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- **costante revisione**: attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- **ri-pianificazione**: la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in corso d'opera, adattando le azioni alla realtà in cui si sta operando.

## **Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale**

Il presente accordo ha decorrenza immediata e terminerà il 31/12/2026. È fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga, a parità di budget.

## **Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo**

Eventuali modifiche al presente accordo di collaborazione, sia proposte dal Partner, sia dall'azienda Ulss9 Scaligera, al progetto e ai relativi allegati, potranno essere inserite qualora nel corso di svolgimento delle azioni progettuali si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore perseguimento degli obiettivi della sperimentazione.

Tali modifiche dovranno essere autorizzate dai Responsabili dei Progetti, identificati nel Direttore U.O.C. Dipendenze, sentiti i referenti dei progetti.

### **Articolo 8 – Privacy**

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

L'Azienda ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno i soggetti del terzo settore, nelle persone del Legale Rappresentante, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.

In conformità a quanto sopra, il Partner provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

### **Articolo 9 – Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

### **Articolo 10 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 da:*

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per il Partner  
AZALEA Cooperativa Sociale A.R.L.  
Il Legale Rappresentante  
(Linda Croce)